

605

Numero della proposta

69

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1887

Proposta di Legge presentata nella tornata del 16 Maggio 1887
dal ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

188

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA I LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(FERRARA)

nella tornata del 16 maggio 1867.

Esenzione dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita per gli efferiti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------------------|
| UFF. 1 | <i>Gaspari</i> | UFF. 6 | <i>Abbecchi</i> |
| " 2 | <i>Macchi</i> | " 7 | <i>Bottero</i> |
| " 3 | <i>Macponzo</i> | " 8 | <i>Del Rio</i> |
| " 4 | <i>Benelli</i> | " 9 | <i>Marzardella</i> |
| " 5 | <i>Licarielli</i> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Macchi*

Segretario *Gaspari*

Relatore

PRESENTATA LA RELAZIONE

Approvata la Legge nella tornata del

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

| | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Alle ore <i>11 1/2</i> | del <i>U. Guigou</i> | nel <i>l'ufficio 1°</i> |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

La Commissione si è riunita il 14 alle ore 11 1/2.
 presenti: i commissari, Bianchi, Barnabè, Casella, Delelli,
 Botto, Del Rio, Mazzoccola, e Caspari. Momento
 l'Onorevole Caspari Commissario del 3° Ufficio.

- Veniva eletto Presidente Bianchi, Vice-Caspari.
 Il Commissario del 1° Ufficio, ebbe mandato di approvare la legge
 II " 2° Ufficio di approvare con restrizioni
 III " 3° Ufficio / emanando /
 IV " 4° Ufficio, Approvazione
 V " 5° Ufficio approvazione estendendo al Presidente della
 Repubblica e Tribunale Repubblicano Principe
 del sangue
 VI " 6° Ufficio, di approvare
 VII " 7° Ufficio di respingere
 VIII " 8° Ufficio di approvare
 IX " 9° Ufficio di respingere

Al
 aperta la discussione l'On. Botto è contrario perché la
 legge non esiste per i nostri municipi e questi

non avendo nemmeno a ingiungere per il momento
con a dare l'esecuzione in massima parte alla
regione in Italia mentre i costi non fanno
spese negli altri paesi. Per il Dr. Biondi che
si reca spesso a Roma e pubblicamente anche per questi
i contrasti. ~~Per~~

Organizzazione combattenti al Botteghe e per ragioni di
etica internazionale ignorando che la legge sia
approvata.

Maggiorella afferma che secondo gli esultanti
esiste il lavoro per la sua e si oppone per il tempo
del lavoro.

Del Rio combattenti Maggiorella e al Botteghe, e un altro
che la legge sia inutile. Parlano della mancanza
del suo lavoro come una sorta di questione del
parche non si considerano allora anche ai benefici
d'Italia come Svedesi e Russi, ma se questi
terreni si riconoscono non contano.

Biondi si prepara per la approvazione
Botteghe dice che in Inghilterra si usa andare a

per volta la commissione per conseguenza. Tutti che

ovvero ~~in~~ Stato si potrebbe fare un grande

tratto

Ministero propone una o due anni di ~~lavoro~~

Ministero nel senso della Commissione

Il Presidente fa passare la metà dei quei

progetti

Resposta vuole si stabilisca se la legge è necessaria

e la legge per le ragioni dette prima, e propone

due o tre mesi d'indugio al Ministero per l'esame

cedere la legge. In progetto è un'altra volta

Commissione

La seduta è finita

Propone legge

Il Presidente farà conoscere in seguito, o come

una seconda seduta

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(FERRARI)

nella tornata del 16 maggio 1867.

Esenzione dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita per gli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue.

SIGNORI — Per l'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale è accordata l'esenzione dai diritti di entrata e di uscita agli oggetti spettanti ai capi di missione del corpo diplomatico, accreditati presso il Governo, e pel successivo articolo è tale franchigia estesa agli effetti e mobili di primo stabilimento spettanti ai consoli stranieri.

Nell'uno e nell'altro caso concorrere deve la condizione di reciprocità per parte dei Governi esteri a vantaggio dei cui rappresentanti ha luogo la esenzione.

Avviene spesso però che vengano a soggiornare in Italia o principi regnanti, o principi del loro sangue. Su di ciò la legge tacque. Interpretandone lo spirito, potrebbe ritenere estesa la franchigia a favore dei principi regnanti, inquantochè il rappresentante non dovrebbe essere trattato più favorevolmente del rappresentato. Ciò non potrebbe argomentare per i principi del loro sangue.

Ragioni però d'internazionali riguardi consigliano ad ammettere questi pure alla franchigia.

Tale è il trattamento che loro accordasi anche presso gli altri Governi. Le legislazioni doganali della Russia, dell'Austria, della Baviera esplicitamente accordano ad

*In tale legge non si è potuto prevedere con l'incertezza del
Governo austriaco, anche nella legislazione dello stato del principio di
che questo principio non dovrebbe essere escluso e che
della legislazione non si è potuto prevedere con l'incertezza del
stato legislativo essere solo previsto l'altro il quale che non*

essi la esenzione daziaria. In Inghilterra, Prussia e Spagna, non vi ha tale legge, ma per uso costante, quando un principe straniro colla si recasi al Governo, avute le notizie della Legazione dello Stato del principe, dà gli ordini perchè all'augusto viaggiatore sia accordata la esenzione daziaria e s'isoli tutti i riguardi simili a suo grado il voti la Prussia tale domanda delle essere la garanzie d'ordine e s'isoli quanto trattasi di oggetti che non vengono immediatamente la persona del principe. Il Regno non ha la franchigia quando siavi, colla Stato del principe, di reciprocità.

Ovunque, a dunque, o di diritto o di fatto, tanto i principi regnanti, che quelli del sangue, si sono della franchigia doganale, e credersi che, per altre ragioni di reciprocità, non dissimile debba essere il trattamento per parte dell'Italia.

A questo scopo è inteso il progetto che ho l'onore di sottoporvi, nel quale, a togliere ogni ambiguità, ho creduto di esprimere e comprendere le esenzioni anche per i principi del sangue.

Piacciavi, o signori, di sanzionarlo.

Il Presidente della Commissione
Il Segretario della Commissione
Il Segretario della Commissione

Il Segretario della Commissione

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della sardine

RE D'ITALIA.

Articolo unico

È data facoltà al Governo di accordare la esenzione totale dal pagamento dei dritti di entrata e di uscita per gli oggetti spettanti ai sovrani regnanti e principi del loro sangue, che entrano e soggiornano nel regno, a condizione di reciprocità per parte dei loro Governi.

*La tale legge, non potendo essere promulgata senza l'assenso del
Governo, si intende applicata dalla Repubblica sotto il titolo del Principe di
alle auguste signorie sia in materia di esenzione d'arriere e come
tutti i principati, all'atto che si vuole decretare, che l'assenso tale sia
stato l'assenso stesso, sotto il nome di taluni di quelli che sono.*

Ministero delle Finanze

Oggetto
Esenzione del pagamento dei diritti
di entrata e di uscite per gli oggetti
spettanti ai borghi regnanti ed ai
Principi del loro sangue.

Signori Deputati

Signor

Per l'Art. 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale è accordata l'esenzione dai diritti di entrata e di uscita agli oggetti spettanti ai capi di missione del corpo diplomatico e creditati presso il Governo, pel successivo articolo è tale franchigia estesa agli effetti e mobili di prima stabiliti spettanti ai fondi stranieri.

Quest'anno e nell'altro caso concerner dove la condizione di reciprocità per parte del Governo estero a vantaggio dei suoi Rappresentanti ha luogo la esenzione.

Abbiamo spesso però che vengono a soggiornare in Italia i Principi Regnanti, e Principi del sangue. Su di ciò la legge dispone. Sottopostandoci lo spirito polemico ritenuto estesa la franchigia a favore dei Principi Regnanti, in quanto che il Rappresentante non dovrebbe essere trattato più favorevolmente del Rappresentato. Si non potremmo argomentare per Principi del sangue.

Nazione però d'internazionalisti riguardi confidiamo ad ammettere questi patti alla franchigia.

Stale è il trattamento che loro accordasi anche presso gli altri Governi. La Legislazione doganale della Russia, dell'Austria, della Prussia, esplicitamente accordano ad essi la esenzione daziaria. In Inghilterra, Svezia, Spagna, non si ha tale legge, non per una costante, quando una Principe straniero vola si reca al Governo anitimo avviene dalla legazione dello Stato del Principe, che gli ordini perché all'acquisto viaggiatore sia accordata la esenzione daziaria, e simili usate tutti si riguarda all'atto suo grado dovuto. In Francia tale domanda delle estere legazioni occorre solo quando trattasi di oggetti che non seguono immediatamente la persona del Principe. Il Belgio accorda la franchigia quando siavi, sotto Stato del Principe, reciprocamente.

Ormai, adunque, e di diritto, e di fatto, tanto i Principi Regnanti, che quelli del sangue godono della franchigia doganale, e vedersi che per altre ragioni

di reciprocanza, non diffinita) debba essere il trattamento per parte dell'Italia
In questo scopo è inteso il progetto che ha l'onore di sottoporvi, nel quale, a
sfuggire ogni dubbiezza, ho avuto di esplicitamente comprendere la esenzione
anche per principi del sangue.

Luciani, signori, di sanimento.

Articolo - Unico

È data facoltà al Governo di accordare la esenzione totale dal pagamento dei diritti di entrata -

- e di uscita per gli oggetti spettanti ai Sovrani Regnanti e Principi del loro -

- sangue, che entrano e soggiornano nel Regno, a condizione di reciprocità per parte -

- dei loro Governi, -

1109

Progetto di legge - presentato alla Camera -
dal Ministro delle Finanze - f. Ferrara!

Relazione sul pagamento dei dritti d'entrata - e di
uscita per gli oggetti spettanti ai Comuni - Reggenti
e ai Principi del loro regno -

Trinatura del 13. maggio 1784.

da firmarsi dal Comm. Gallia